

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 1, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679 comma 2-bis, lettera b), numero 1, 683 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), 685 commi 1, 2, lettera a) e 3, 2196-*quinqies*, 2206-*ter*, 2212-*octies*, comma 2-bis, e 2214-*quater*;
- VISTO** l’articolo 625 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 577 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;

- VISTO** il Decreto Ministeriale 20 marzo 2025 –registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025 al n. 1347– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTO** il comma 4-bis dell’articolo 643 del citato Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTA** la Legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, così come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’articolo 679, comma 2-*bis*, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento nel ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso, per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni riservati, nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado apicale, nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Vice Brigadiere e Brigadiere e per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno riservato al ruolo Appuntati e Carabinieri in servizio permanente;
- VISTO** il comma 7, lettera b), dell’articolo 683 del Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prevede che, al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi nell’ambito di ciascun concorso di cui all’articolo 679, comma 2-*bis*, lettere b) e c) il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle

forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della Legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- VISTO** il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 – articolo 1, recante “Proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
- VISTA** la lettera M_D A0D32CC REG2025 86615 del 9 maggio 2025, con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta” all'emanazione del presente bando di concorso;
- VISTA** la lettera n. 159/1-7-2024 IS del 14 maggio 2025, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del suindicato bando di concorso;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso interno, per titoli, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026), riservato agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti e ai ruoli Forestali dei Sovrintendenti e Revisori in servizio permanente che ricoprono il grado di Brigadiere Capo Qualifica Speciale e Brigadiere Capo, di 93 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso interno, per titoli, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 93 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, seconda fase, riservata al personale dei ruoli Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Brigadiere Capo Qualifica Speciale e Brigadiere Capo, così ripartiti:
 - a) 89 posti per gli appartenenti al ruolo Sovrintendenti;
 - b) 3 posti per gli appartenenti al ruolo Forestale dei Sovrintendenti;
 - c) 1 posto per gli appartenenti al ruolo Forestale dei Revisori.Il personale che concorre per i posti di cui alle lettere b) e c) non può concorrere per i posti di cui alla lettera a).
2. Dei posti a concorso di cui al precedente comma 1, lettera a), n. 4 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni.
3. I posti riservati di cui al precedente comma, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri candidati idonei di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.
4. Ai sensi dell'articolo 683, comma 3, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito della presente procedura concorsuale, i posti rimasti scoperti di cui al precedente comma 1, sono devoluti

in favore dei candidati risultati idonei, ma non vincitori, del concorso interno, per titoli ed esami, riservato ai Brigadieri e Vice Brigadieri dei ruoli Sovrintendenti e paritetici ruoli forestali, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione, di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2 del Decreto Legislativo 66/2010. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potrà subire modifiche fino alla data di effettivo inizio del corso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza del ruolo Ispettori.

5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati. In ogni caso, la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal precedente comma, non sarà dovuto alcun rimborso ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento degli accertamenti psicofisici e attitudinali, di prevedere sessioni di recupero degli accertamenti stessi. In tal caso, sarà dato avviso nel sito internet www.carabinieri.it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i Brigadieri Capo Qualifica Speciale e i Brigadieri Capo appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti e ai ruoli Forestali dei Sovrintendenti e dei Revisori dell'Arma dei Carabinieri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo articolo 3, rivestano tale grado e che:
 - a) siano in servizio permanente;
 - b) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse;
 - c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";
 - d) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a "nella media", ovvero, in rapporti informativi, giudizi equipollenti;
 - e) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per Allievo Maresciallo o paritetico;
 - f) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore;
 - g) siano risultati in possesso dei prescritti requisiti per il conferimento della qualifica speciale;
 - h) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
 - i) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - j) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
 - k) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del

codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;

- 1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università dall'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica trasmettendo, entro 10 giorni lavorativi antecedenti a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, idonea documentazione, all'indirizzo e-mail: cnsrconcmr@pec.carabinieri.it del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di avere presentato la relativa richiesta.
2. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 638, comma 1 del Decreto Legislativo n. 66/2010, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 3 e mantenuti sino alla data di inizio del corso, ad eccezione della posizione di stato di cui al precedente comma 1, lettera a), che deve essere mantenuta fino al termine del corso, ferme restando le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dallo stesso, richiamate nel successivo articolo 15. I vincitori del concorso che, alla data di presentazione presso il reparto d'istruzione, non siano idonei al servizio militare incondizionato, per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà dei medesimi (e non riacquistino l'idoneità entro il quinto giorno dall'inizio dell'attività formativa), saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a domanda, a riacquistata idoneità psicofisica, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purché continuino a possedere i requisiti di cui al comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano “con riserva” alla procedura concorsuale.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it o sul portale Leonardo accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile sul sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione, ogni candidato si doterà di proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata). Lo strumento di identificazione dovrà essere intestato al candidato che presenta la domanda e mantenuto attivo per tutta la durata della procedura concorsuale.
3. Nella domanda, l'interessato dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 2.
4. La domanda di partecipazione presentata non potrà essere integrata o modificata. Qualora il candidato debba apportare delle variazioni dovrà, entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullare la domanda presentata e procedere alla redazione di una nuova.
5. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle

domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

6. Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto nel presente articolo e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
7. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato, seguirà:
 - ai sensi dell'articolo 76, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca della nomina a Maresciallo.
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genera una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invia automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere consegnata al Comando del Reparto/Ente da cui dipende.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e www.carabinieri.it. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 2, e relativa a tutti i titoli di merito e preferenza richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
10. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it e www.carabinieri.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

Art. 4

Svolgimento del concorso

1. Il concorso prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
 - a) gli accertamenti psicofisici;
 - b) gli accertamenti attitudinali;
 - c) la valutazione dei titoli di merito.
2. Fermo restando quanto previsto nel presente decreto, per lo svolgimento degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) saranno osservate le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Detti provvedimenti saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento degli accertamenti, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

Art. 5

Commissioni

1. Con successivi decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate la:
 - a) commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie finali di merito;
 - b) commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici;
 - c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale, di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - b) due Ufficiali superiori, membri, di cui uno del ruolo Forestale;
 - c) un Luogotenente, segretario senza diritto al voto.
- Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della commissione

esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati dell'elenco, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

La commissione esaminatrice, prima dell'inizio della valutazione dei titoli, dovrà riunirsi per stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli di merito di cui agli allegati A e B al presente decreto e citati al successivo articolo 9, comma 2, che sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it, nonché nella sezione "amministrazione trasparente" del portale www.difesa.it.

3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:

- a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b) due Ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel ruolo svolge anche funzioni di segretario.

Tale commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.

4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:

- a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b) un Ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
- c) un Ufficiale "psicologo", membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante, potranno essere nominate più commissioni.

Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di ulteriori Ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 6

Accertamenti psicofisici

1. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti volti a verificare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per i candidati che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, gli accertamenti psicofisici sono finalizzati ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto. L'idoneità psicofisica dei candidati verrà valutata facendo riferimento alle direttive tecniche di cui al Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà, anche per cause di forza maggiore, nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo che l'assenza scaturisca da improvvise e improrogabili esigenze di servizio. A tal fine l'interessato, entro le ore 13:00 del giorno lavorativo, antecedente a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio Concorsi e Contenzioso, all'indirizzo e-mail cnsrconcmr@pec.carabinieri.it, istanza di nuova convocazione allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza, rilasciata dal Comando di appartenenza. La nuova convocazione che potrà essere disposta solo se compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso.
3. I candidati all'atto della presentazione dovranno consegnare:
 - uno specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;
 - copia di tutta la documentazione disponibile relativa a eventuali istanze finalizzate al riconoscimento di infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio anche se in corso (istanze, verbali della C.M.O., decreti del Ministero della Difesa ovvero della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, modelli C).

I candidati di sesso femminile dovranno, altresì, esibire referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la

data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 580, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'articolo 1494, commi 5-bis e 5-ter del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 10. Le vincitrici del concorso rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda di partecipazione. Gli effetti economici della nomina hanno, in ogni caso, la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.
5. La commissione, al termine dei predetti accertamenti, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato uno dei seguenti giudizi:
 - a) "idoneo";
 - b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
6. Tale giudizio, che sarà notificato all'interessato, è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 7.
7. I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.

Art. 7

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 6 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) agli accertamenti attitudinali.
2. Il candidato che, convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni, salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 2 del presente bando.
3. Gli accertamenti attitudinali si svolgono, a cura della competente commissione, attraverso un'indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei candidati, così come sono delineate nel profilo attitudinale di riferimento. Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del candidato, in rapporto al ruolo da ricoprire ed alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre.
4. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi:
 - a) una preliminare, nella quale un Ufficiale psicologo, avvalendosi della collaborazione del personale di assistenza necessario alle operazioni di vigilanza/sorveglianza e raccolta del materiale testologico, presso le aule concorsuali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, provvede a somministrare uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di

performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale;

- b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera c), e comma 4, del bando, si riunisce per l'esame preliminare delle prove attitudinali. L'Ufficiale psicologo procede all'interpretazione delle risultanze dei test/questionari somministrati e delinea e illustra agli altri membri della commissione un quadro generale del candidato che costituisce una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale. Successivamente la commissione attitudinale effettua una "intervista attitudinale di selezione" volta all'acquisizione di ogni elemento utile per giungere ad esprimere il giudizio definitivo nei riguardi del candidato. Se ritenuto necessario, al fine di approfondire specifici elementi psicologici non emersi nel corso dell'intervista, la commissione ha facoltà di sospendere l'esame e richiedere un secondo colloquio con un Ufficiale psicologo, diverso dal membro della commissione stessa che, all'uopo, redige una "relazione psicologica". Al termine del colloquio, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "Profilo attitudinale" di riferimento, tenendo conto dell'eventuale "relazione psicologica". Tale giudizio, che sarà notificato all'interessato, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito.

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali, richiamate al precedente articolo 4, comma 2.

5. Durante gli accertamenti attitudinali:

- a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
- b) eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

Art. 8

Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. Attraverso il sistema Gestione Documentale Concorsi Interni (in seguito Ge.Do.C.I.), solo per i candidati idonei agli accertamenti psicofisici ed attitudinali, di cui ai precedenti articoli 6 e 7:

- a) i Reparti di appartenenza dei candidati dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo la:
- copia della domanda di partecipazione al concorso consegnata dal candidato;
 - documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica per "partecipazione al concorso interno, per titoli, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione di 93 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri riservato agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado di Brigadiere Capo Qualifica Speciale e Brigadiere Capo". In particolare dovranno essere parificati tutti i quadri della documentazione matricolare, compresi quelli privi di annotazioni, secondo la normativa vigente, curando che le annotazioni o variazioni matricolari si riferiscano ad eventi verificatisi entro la predetta data;
 - dichiarazione di completezza del libretto personale sottoscritta dall'interessato;
- b) i Comandi di Corpo dovranno:
- controllare il completo inserimento della documentazione concorsuale prevista e il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2;
 - verificare le "schede punteggio" del personale dipendente, generate con procedura di calcolo appositamente realizzata che, sulla base dei contenuti delle varie sezioni del "PERSeO", consentirà l'acquisizione automatizzata dei dati di interesse, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate negli annessi 5 e 3 degli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente bando;
 - rendere accessibili le schede sul "My PERSeO" ai candidati, per la loro validazione mediante utilizzo della firma digitale.

La scheda punteggio di ciascun partecipante al concorso, una volta firmata digitalmente dal candidato, sarà messa a disposizione della commissione esaminatrice attraverso l'applicativo Ge.Do.C.I. L'accettazione del punteggio è definitiva.

2. Per gli appartenenti ai ruoli Forestali, la citata procedura potrà essere integrata o adattata, nei termini sopra indicati, con eventuali disposizioni di dettaglio del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi dell'applicativo Ge.Do.C.I., procederà alla verifica, in merito alla esatta attribuzione dei punteggi assegnati per i titoli di merito sempreché gli stessi, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino nella documentazione matricolare e caratteristica e aggiornati sulla scheda "PERSeO" dei candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici e attitudinali. I titoli di merito posseduti dai candidati, non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica e non comunicati all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a), non costituiranno oggetto di valutazione.
2. I titoli valutabili dalla commissione esaminatrice e il relativo punteggio sono indicati negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente bando.

Art. 10

Graduatorie finali di merito

1. I candidati, al termine della valutazione dei titoli di merito, di cui al precedente articolo 9, saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) in tre distinte graduatorie finali di merito di ammissione al corso secondo l'ordine dei punteggi dagli stessi conseguiti nella valutazione dei titoli di merito. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare le graduatorie finali di merito su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CDrom/DVD, in formato pdf) e il file dovrà essere protetto da password.
2. Ciascuna graduatoria finale di merito sarà:
 - formata in relazione ai posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c). I posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). I posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). I residui posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere b) e c), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). I posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari, saranno devoluti agli altri candidati idonei di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), secondo l'ordine della graduatoria;
 - approvata con decreto dirigenziale e pubblicata per estratto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, a parità di merito ai fini della formazione delle graduatorie, sarà data precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al Valor Militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore dell'Esercito, al valore di Marina, al valore Aeronautico o al Valor Civile, nonché ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parità o in assenza dei precedenti titoli di preferenza, sarà preferito il candidato più giovane di età, in applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191. La documentazione probatoria relativa ai suddetti titoli di preferenza che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC a cura e sotto la responsabilità

del candidato interessato, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dell'idoneità agli accertamenti attitudinali, all'Ufficio Concorsi e Contenzioso del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all'indirizzo email "cnsrconcmr@pec.carabinieri.it".

4. I candidati che, nelle graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 2, saranno compresi nel numero dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza della seconda fase dell'8° corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli, con le modalità indicate al successivo articolo 14.

Art. 11

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e del possesso dei titoli di cui al precedente articolo 9, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati risultati vincitori nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai candidati risultati vincitori, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, l'interessato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 12

Spese di viaggio e norme disciplinari

1. I partecipanti al concorso:
 - hanno titolo al trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento della sede concorsuale, all'espletamento degli accertamenti e al rientro nelle sedi di servizio;
 - nel periodo di effettuazione degli accertamenti, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di idoneo abbigliamento.
2. Coloro che non si presentano senza giustificato motivo agli accertamenti, o siano espulsi durante lo svolgimento degli stessi, ovvero, pur presentandosi, rinuncino allo svolgimento degli stessi, perdono il diritto al rimborso delle spese sostenute e alla indennità spettante.

Art. 13

Esclusioni

L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti, nonché escluderlo dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti viene accertato durante il corso stesso o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 14

Presentazione al corso

1. I candidati, utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito in relazione ai posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammessi alla frequenza della seconda fase dell'8° corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, di durata non inferiore a 6 mesi, che si svolgerà presso il reparto d'istruzione dell'Arma dei Carabinieri di assegnazione, secondo le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e nel "Regolamento per la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri" e il superamento del corso è condizione per la nomina a Maresciallo.
2. I vincitori del concorso:
 - senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il citato reparto d'istruzione, per la frequenza della seconda fase del corso, nella data e con le modalità che

saranno rese disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet www.carabinieri.it;

- che non si presenteranno presso il reparto d’istruzione nel termine fissato, saranno considerati rinunciatori e sostituiti, a cura del citato reparto, entro i primi 5 giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono ma non utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente articolo 1 o, in mancanza, con altri candidati idonei delle altre graduatorie. Il medesimo reparto d’istruzione potrà, comunque, autorizzare i vincitori, per comprovati gravi motivi, da preavvisare per il tramite del Comando di appartenenza, a differire la presentazione, fino al quinto giorno calendariale dalla data fissata per l’inizio dello stesso;
- di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (quest’ultima non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). In caso di positività del test di gravidanza, l’interessata sarà sospesa e rinviata d’ufficio alla frequenza del primo corso utile, così come previsto dall’articolo 1494, comma 5, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. I candidati che non potranno frequentare il corso perché impegnati fuori dal territorio nazionale per le missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione e in servizio, per missioni di breve durata presso le ambasciate italiane all’estero e consolati, saranno rinviati d’ufficio al primo corso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della Legge 21 luglio 2016, n. 145. A tal fine l’interessato, con ogni consentita urgenza e comunque non oltre i cinque giorni lavorativi antecedenti a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire all’indirizzo e-mail: cnsrconcmr@pec.carabinieri.it del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso, apposita istanza allegando idonea documentazione probatoria, rilasciata dal Comando di appartenenza.

4. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Art. 15

Espulsione dal corso

I frequentatori del corso potranno essere espulsi, in ogni momento, al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dal combinato disposto dell’articolo 770 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e degli articoli 599 e 615 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con provvedimento adottato dal Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante del reparto d’istruzione.

Art. 16

Nomina a Maresciallo

1. Gli allievi giudicati idonei al termine degli esami finali del corso, saranno:
- a) nominati al grado di Maresciallo secondo le modalità indicate nell’articolo 771 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) iscritti nel ruolo di destinazione, in relazione a quello di provenienza (come indicato nella tabella sottostante) secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, nella quale confluiscono anche i vincitori del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione riservato ai Brigadieri e Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti, nonché agli appartenenti ai ruoli degli Appuntati e Carabinieri (e paritetici ruoli forestali):

Ruolo di provenienza	Ruolo di destinazione
Ruolo Sovrintendenti	Ruolo Ispettori
Ruolo Forestale dei Sovrintendenti	Ruolo Forestale degli Ispettori

Ruolo Forestale dei Revisori “Profilo Amministrativo”	Ruolo Forestale dei Periti “Profilo Amministrativo”
Ruolo Forestale dei Revisori “Profilo Forestale”	Ruolo Forestale dei Periti “Profilo Forestale”
Ruolo Forestale dei Revisori “Profilo ai Servizi e Lavori di Piccola Manutenzione”	Ruolo Forestale dei Periti “Profilo ai Servizi”

- c) assegnati secondo il rispettivo profilo d’impiego vigente all’atto della nomina. I beneficiari della riserva di cui al precedente articolo 1, comma 2, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno assegnati per l’impiego presso una sede di servizio della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige – provincia autonoma di Bolzano.
2. Il personale proveniente dai ruoli Forestali dei Sovrintendenti e dei Revisori sarà avviato alla frequenza di un corso integrativo specialistico.
3. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell’articolo 772 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sarà sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
- rinviati a giudizio o ammessi al rito alternativo per delitto non colposo;
 - sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
 - in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Art. 17

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse all’indirizzo e-mail: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, preferibilmente secondo il modello in allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 18

Trattamento dei dati

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
- a) titolari del trattamento dei dati personali sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l’eventuale instaurazione del rapporto d’impiego, l’Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui “punto di contatto” è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, e-mail cgcnsrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei Dati del Ministero della Difesa può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it, mentre il

- Responsabile della Protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri al numero 0680980 o agli indirizzi e-mail rpd@carabinieri.it o di posta elettronica certificata respprot dati@pec.carabinieri.it;
- c) il trattamento dei dati personali [svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
- lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti d'impiego/servizio";
- d) i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati – nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003 – a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
- e) i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
- f) la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali;
- h) l'informativa in allegato D relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE

**BRIGADIERI CAPO QUALIFICA SPECIALE E BRIGADIERI CAPO, DEL RUOLO
SOVRINTENDENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALL'8° CORSO
SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI COMPLESSIVI 93 ALLIEVI MARESCIALLI**

I titoli ammessi a valutazione (*posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica*) ed il relativo punteggio massimo da attribuire sono stabiliti come segue:

TITOLO DI STUDIO	PUNTI	N O T E
Dottorato/Specializzazione/Master di II livello	1,5	Punteggio massimo attribuibile: 1,5 punti. In caso di possesso di più titoli di studio si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. Saranno ritenuti validi i titoli accademici rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari (<i>circolare nr. 7341 del 26 aprile 2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca</i>).
Laurea specialistica/magistrale vecchio ordinamento	1,15	
Master di I livello	0,9	
Laurea triennale/Laurea di I livello	0,75	

COMANDO STAZIONE CARABINIERI IN SEDE VACANTE	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno nell'incarico nel ruolo Sovrintendenti	0,005	Punteggio massimo attribuibile: 4,5 punti. Aver retto il Comando di Stazione Carabinieri territoriale <u>in sede vacante</u> , per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e senza demerito (cioè in assenza di giudizi valutati inferiori a " <i>nella media</i> ", di sanzioni disciplinari o di provvedimenti di censura da parte dell'Autorità Giudiziaria, per fatti occorsi durante lo specifico periodo).

COMANDO STAZIONE CARABINIERI INTERINALE	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno nell'incarico nel ruolo Sovrintendenti	0,0025	Punteggio massimo attribuibile: 1,5 punti. Aver retto il Comando di Stazione Carabinieri territoriale <u>interinale</u> , per almeno 15 giorni continuativi e senza demerito (cioè in assenza di giudizi valutati inferiori a " <i>nella media</i> ", di sanzioni disciplinari o di provvedimenti di censura da parte dell'Autorità Giudiziaria per fatti occorsi durante lo specifico periodo).

SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO SOVRINTENDENTI	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno di servizio prestato	0,0009	Punteggio massimo attribuibile: 8,25 punti. Nel conteggio saranno esclusi gli archi temporali: – durante i quali gli interessati siano stati giudicati inidonei all'avanzamento; – di detrazione di anzianità subiti per effetto di periodi di sospensione dal servizio, aspettativa per motivi privati e congedi per la formazione. Non si procede ad alcuna detrazione sul calcolo del punteggio, qualora gli effetti del periodo di sospensione dal servizio risultino revocati.

SERVIZIO PRESTATO NELLE ARTICOLAZIONI ORDINATIVE, AVENTI COMPITI DI NATURA OPERATIVA/INVESTIGATIVA SUL TERRITORIO E/O DI CONTROLLO DEL TERRITORIO (ELENCO IN ANNESSI 1, 2 e 3)	PUNTI	N O T E
Per ogni mese intero di servizio valutato eccellente o giudizio equivalente nel ruolo Sovrintendenti	0,025	Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.
Per ogni mese intero di servizio valutato superiore alla media o giudizio equivalente nel ruolo Sovrintendenti	0,012	
SERVIZIO PRESTATO NELLE ARTICOLAZIONI ORDINATIVE (DI CUI ALL'ELENCO IN ANNESSO 4)	PUNTI	
Per ogni mese intero di servizio valutato eccellente o giudizio equivalente nel ruolo Sovrintendenti	0,01	
Per ogni mese intero di servizio valutato superiore alla media o giudizio equivalente nel ruolo Sovrintendenti	0,005	

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (ULTIMI 5 ANNI)	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno valutato eccellente o giudizio equivalente	0,003	Punteggio massimo attribuibile: 5 punti. Non saranno presi in considerazione i periodi <u>non</u> computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del: – D.Lgs. 66/2010; – D.P.R. 90/2010, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio specificate nell'annesso 5 .
Per ogni giorno valutato superiore alla media o giudizio equivalente	0,0016	

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI INTERNAZIONALI (in qualità di militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri)	PUNTI	N O T E
Per ogni missione, fino a un massimo di 6	0,15	Punteggio massimo attribuibile: 0,9 punti. Saranno prese in considerazione missioni di breve durata all'estero (MBDE) di durata non inferiore a 60 giorni (periodo minimo valutabile ai fini della documentazione caratteristica).

PROMOZIONE STRAORDINARIA	PUNTI
	0,5

ONORIFICENZE E BENEMERENZE	PUNTI	N O T E
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia	2	Punteggio massimo attribuibile 2 punti: – 2 punti, per gli insigniti di onorificenza/decorazione dell'Ordine Militare d'Italia e delle Medaglie al Valor Militare; – 1,3 punti, per gli insigniti di ogni altra onorificenza indicata nel presente elenco. Se per uno stesso episodio sono state concesse più onorificenze/benemerenze, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. In presenza di più onorificenze/benemerenze al merito per lunga navigazione marittima, aerea e per lunga attività ippica o per lunga attività di paracadutismo militare o dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, viene attribuito il solo punteggio incrementale della onorificenza / benemerenda di maggior rilevanza. Parimenti, saranno considerati soltanto i riconoscimenti di maggiore rilevanza nei casi in cui, per lo stesso evento ovvero per lunghe attività di servizio/comando, siano stati concessi riconoscimenti di valore diverso dalla stessa Autorità o rilasciati da Autorità differenti, anche in relazione ai titoli contemplati nella Sezione "Vittime del dovere".
Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	1,98	
Commendatore dell'Ordine Militare d'Italia	1,95	
Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	1,9	
Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia	1,85	
Medaglia d'oro al valor militare	1,7	
Medaglia d'argento al valor militare	1,58	
Medaglia di bronzo al valor militare	1,38	
Croce al Valor Militare	1,25	
Medaglia d'oro al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri	1	
Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero	0,925	
Medaglia d'oro per le vittime del terrorismo (Legge 29.11.2007, n. 222, art. 34)	0,92	
Medaglia d'argento al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri	0,91	
Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri	0,875	
Medaglia d'oro al valor civile	0,84	
Medaglia d'argento al valor civile	0,805	
Medaglia di bronzo al valor civile	0,77	
Croce d'oro al merito dell'Esercito / Carabinieri	0,75	
Medaglia d'oro al merito di Marina / aeronautico	0,7	
Croce d'argento al merito dell'Esercito / Carabinieri	0,68	
Medaglia d'argento al merito di Marina / aeronautico	0,66	
Croce di bronzo al merito dell'Esercito / Carabinieri	0,64	
Medaglia di bronzo al merito di Marina / aeronautico	0,63	
Medaglia d'oro al merito civile	0,59	
Medaglia d'argento al merito civile	0,56	
Medaglia di bronzo al merito civile	0,54	
Medaglia Mauriziana	0,53	
Medaglia d'oro di lungo Comando	0,5	
Medaglia d'argento di lungo Comando	0,45	
Medaglia di bronzo di lungo Comando	0,43	
Attestato di pubblica benemerenda al valor civile (Legge 2 gennaio 1958, n. 13)	0,52	
Attestato di pubblica benemerenda al merito civile (Legge 20 giugno 1956, n. 658 e legge 15 febbraio 1965, n. 39)	0,51	
Cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,325	
Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,317	
Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,285	
Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,2565	
Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,2305	
Distintivo d'onore per ferito in servizio/operazioni	0,21	
Decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore difesa (articolo 99 del regolamento per la disciplina delle uniformi)	0,2	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (20 anni)	0,19	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (15 anni)	0,185	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (10 anni)	0,18	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (20 anni)	0,175	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	0,17	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	0,165	

Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	0,16	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	0,155	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (5 anni)	0,15	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (25 anni)	0,145	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (15 anni)	0,14	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (10 anni)	0,1225	
Nastrino di merito di lungo impiego in ordine pubblico	0,122	

ENCOMI ED ELOGI (in qualità di militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri)	PUNTI	N O T E
Encomio solenne concesso da Vertici Amministrazione Difesa e Arma dei Carabinieri	0,6	Punteggio massimo attribuibile: 0,75 punti. Se per uno stesso episodio sono stati concessi più encomi e elogi si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. Qualora concessi a titolo di prima attestazione di merito, si prenderà in considerazione la sola onorificenza/benemerenza concessa per gli stessi fatti se presente e già valutata alla voce "Onorificenze e Benemerienze".
Encomio semplice concesso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri	0,5	
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice Arma dei Carabinieri	0,4	
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,35	
Encomio solenne rilasciato da Generale di Corpo d'Armata di altra Forza Armata	0,3	
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice Arma dei Carabinieri	0,25	
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,2	
Encomio semplice concesso dal Comandante di Corpo	0,15	
Elogio concesso per iscritto del Comandante di Corpo	0,1	

LINGUE ESTERE RICONOSCIUTE IN CORSO DI VALIDITÀ	PUNTI	N O T E
Punteggio JFLT maggiore a 15	0,6	I punteggi verranno assegnati per ogni lingua riconosciuta in corso di validità. Nel caso di due o più lingue riconosciute in corso di validità, il punteggio massimo attribuibile è di 0,6 punti.
Punteggio JFLT da 12 a 15	0,35	
Punteggio JFLT da 8 a 11	0,3	
Punteggio JFLT da 4 a 7	0,1	

VITTIME DEL DOVERE	PUNTI	N O T E
Militare vittima del dovere	0,5	L'attribuzione del punteggio alle vittime del dovere è da intendersi estesa alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e ai soggetti a essi equiparati ai sensi delle norme previste dalle seguenti disposizioni: – Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 563-564; – Legge 20 ottobre 1990, n. 302, articolo 1; – Legge 3 agosto 2004, n. 206, articolo 1.

Decremento per condanne penali¹: fino a: -5 punti

CONDANNA		DECREMENTO
Delitti	Per una condanna	-2,5
	Per due o più condanne	-5
Contravvenzioni	Per una condanna	-1,25
	Per due o più condanne	-2,5

Decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a: -4 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO	DECREMENTO
Per ogni mese di sospensione disciplinare dall'impiego/qualifica	-0,25

Decremento per sanzioni disciplinari di corpo²: fino a: -2 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO	DECREMENTO
Censura articolo 16 d.lgs. 271/1989	-0,15
Per ogni giorno di consegna di rigore ³	-0,15
Per ogni giorno di consegna	-0,1
Rimprovero	-0,05

(1) condanna definitiva non costituente causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 2 del bando;

(2) fatti salvi i casi di avvenuta cessazione degli effetti delle sanzioni ai sensi dell'articolo 1369 del d.lgs. n.66 del 2010;

(3) qualora non irrogata nell'ultimo biennio.

I dati utilizzati dal sistema "Pesi e valutazione titoli" per l'elaborazione dei titoli sono acquisiti dal sistema "PERSeO".

Organizzazione Territoriale dell'Arma

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto	Note
Tenenza/Stazione	Compagnia	
Nucleo Investigativo, Operativo, Informativo, Natanti, S.I.S. Sezione Radiomobile, Motociclisti, Infortunistica e P.G. del Nucleo Radiomobile (<i>inclusi incarichi per API</i>), Centrale Operativa	Provinciale Gruppo	Escluse Squadre Comando, ove esistenti.
Nucleo/Sezione/Aliquota Radiomobile (<i>inclusi incarichi per API</i>), Nucleo/Sezione/Aliquota Operativa (<i>incluse PMZ</i>) Sezione Specialisti/Aliquota Sicurezza Compagnia Aeroporti Centrale Operativa Nucleo/Squadra/Unità Cinofili	Reparto Territoriale Compagnia Compagnia Aeroporti Fiumicino	
Plotone Cacciatori (<i>inclusi incarichi per API</i>) Nucleo Cinofili	Squadrone CC Eliportato Cacciatori	

Organizzazione Mobile dell'Arma

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto	Note
Plotone/Squadra della Compagnia SIO e SOS	Battaglione/Reggimento della 1 ^a Brigata Mobile	Escluse Squadre Comando
Plotone, Squadra della Compagnia <i>(inclusi con incarichi SOS)</i>	7 ^a e 13 ^a Rgt.	Escluse Squadre Comando
Reparto, Sezione, Nucleo, Squadra	1 ^a Rgt. Paracadutisti "Tuscania"	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione Squadra Cinofili	Gruppo Intervento Speciale	

Organizzazione Speciale dell'Arma

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto	Note
Sezione Operativa	Carabinieri Antifalsificazione Monetaria	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Nucleo Operativo di Gruppo Nucleo Ispettorato del Lavoro	Carabinieri per la Tutela del Lavoro	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Nucleo Antisofisticazioni	Carabinieri per la Tutela della Salute	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Nucleo Tutela Patrimonio Culturale	Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Reparto, Servizio Centrale Reparto/Sezione/Nucleo Anticrimine	Raggruppamento Operativo Speciale	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione/Centro di Reparto Operativo Nucleo Operativo Ecologico	Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Reparto CC Tutela Agroalimentare	Carabinieri per la Tutela Agroalimentare	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto	Note
Sezione/Nucleo di Reparto Scorte Centrale Operativa Sezione di Compagnia Nucleo CC Banca d'Italia	Carabinieri Banca d'Italia	Esclusi Ufficio/Nucleo Comando
1° e 2° Squadrone	4° Reggimento a Cavallo	Esclusa Nucleo/Squadra Comando
Nucleo/Sezione di Gruppo/Reparto Volo e Nucleo Elicotteri	Raggruppamento Aeromobili Carabinieri	Esclusi Ufficio/Nucleo Comando
Sezione di Reparto (a livello centrale) Sezione/Nucleo di Reparto CC Investigazioni Scientifiche (a livello periferico)	Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche	Esclusi Ufficio/Nucleo Comando Esclusa Sez. Pers. e Add.
Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti della Sezione Investigazioni Scientifiche Sezione Polizia Giudiziaria	Provinciale	
Sezione/Nucleo	Reparto Servizi Magistratura Reparto Scorte e Sicurezza	Escluso Nucleo/Squadra Comando
Nucleo Tribunali Nucleo Subacquei	Compagnia	Escluso Nucleo/Squadra Comando
Plotone	Compagnia Speciale	

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALL'8° CORSO
SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI COMPLESSIVI 93 ALLIEVI MARESCIALLI

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. "C") non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio".

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

- infermità riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- emergenza da Covid-19¹ (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l'esposizione al rischio);
- congedo di maternità, interdizione anticipata per gravidanza a rischio; congedo di maternità per adozione ed affidamento preadottivo²;
- congedo di paternità obbligatorio e alternativo (quest'ultimo anche nei casi di adozione ed affidamento preadottivo)²;
- terapie salvavita².

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici. I periodi di assenza per i citati motivi, nonché, per quelli relativi alle assenze dal servizio per permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, documentati nello "Statino dei periodi non computabili" (mod. "E"), saranno valorizzati come servizio prestato.

¹ Previsione da considerare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022.

² Dovrà essere prodotta la relativa documentazione.

**BRIGADIERI CAPO QUALIFICA SPECIALE E BRIGADIERI CAPO, DEI RUOLI FORESTALI
DEI SOVRINTENDENTI E DEI REVISORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALL'8° CORSO
SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI COMPLESSIVI 93 ALLIEVI MARESCIALLI**

I titoli ammessi a valutazione (*posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica*) ed il relativo punteggio massimo da attribuire sono stabiliti come segue:

TITOLO DI STUDIO	PUNTI	N O T E
Dottorato/Specializzazione/Master di II livello	1,5	Punteggio massimo attribuibile: 1,5 punti. In caso di possesso di più titoli di studio si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. Saranno ritenuti validi i titoli accademici rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari (<i>circolare nr. 7341 del 26 aprile 2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca</i>).
Laurea specialistica/magistrale vecchio ordinamento	1,15	
Master di I livello	0,9	
Laurea triennale/Laurea di I livello	0,75	

COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALE ED ALTRI REPARTI DEL COMANDO UNITA' FORESTALI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	PUNTI	N O T E
Fino al 31 dicembre 2016, per ogni periodo ininterrotto di servizio prestato nel ruolo Sovrintendenti con il compito di Comandante in Stazioni, Posti Fissi, N.O.S. e N.O.C. del Corpo Forestale dello Stato, anche di Stazioni aggregate di almeno: 1 semestre: 1 punto; 1 anno: 2 punti; 1 anno e 1 semestre: 3 punti; 2 anni: 4 punti; 2 anni e 1 semestre: 5 punti; 3 anni: 6 punti. Dal 1° gennaio 2017, per ogni giorno di servizio prestato, nel ruolo Sovrintendenti, in Stazioni/Nuclei Carabinieri Forestali e Parco, Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità e Nuclei/Distaccamenti Carabinieri CITES in qualità di Comandante, ovvero Comandante in sede vacante, ovvero, Comandante interinale.	0,0055	Punteggio massimo attribuibile: 6 punti. Fino al 31 dicembre 2016, ai fini della valutazione del punteggio da attribuire, l'assenza temporanea per infermità o per altra causa di impedimento allo svolgimento dei compiti in qualità di Comandante, sempreché per periodo inferiore a quattro mesi, non configura interruzione del periodo di servizio, qualora già espletato per una durata almeno doppia rispetto a quell'assenza e poi ripreso al termine dell'assenza. L'assenza inferiore ad un mese non configura comunque interruzione. Dal 1° gennaio 2017, occorre aver retto senza demerito (cioè in assenza di giudizi valutati inferiori a "nella media", di sanzioni disciplinari o di provvedimenti di censura da parte dell'Autorità Giudiziaria, per fatti occorsi durante lo specifico periodo) il comando, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

SERVIZIO PRESTATO	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno di servizio prestato: – fino al 31 dicembre 2016, nei ruoli dei Sovrintendenti e dei Revisori del Corpo Forestale dello Stato; – dal 1° gennaio 2017, nei ruoli forestali dei Sovrintendenti e dei Revisori dell'Arma dei Carabinieri.	0,0009	Punteggio massimo attribuibile: 8,25 punti. Nel conteggio saranno esclusi gli archi temporali: – durante i quali gli interessati siano stati giudicati inidonei all'avanzamento; – di detrazione di anzianità subiti per effetto di periodi di sospensione dal servizio, aspettativa per motivi privati e congedi per la formazione. Non si procede ad alcuna detrazione sul calcolo del punteggio, qualora gli effetti del periodo di sospensione dal servizio risultino revocati.

SERVIZIO PRESTATO IN ARTICOLAZIONI ORDINATIVE DI CUI ALL'ELENCO IN ANNESSO 1	PUNTI	N O T E
Per ogni mese intero di servizio prestato dal 1° gennaio 2017 nel ruolo Sovrintendenti/Revisori	0,067	Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.
SERVIZIO PRESTATO NELLE ARTICOLAZIONI ORDINATIVE DI CUI ALL'ELENCO IN ANNESSO 2	PUNTI	
Per ogni mese intero di servizio prestato dal 1° gennaio 2017 nel ruolo Sovrintendenti/Revisori	0,05	

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (ULTIMI 5 ANNI)	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno valutato eccellente o giudizio equivalente	0,003	Punteggio massimo attribuibile: 5 punti. Non saranno presi in considerazione i periodi <u>non</u> computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del: – D.Lgs. 66/2010; – D.P.R. 90/2010, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio specificate nell'annesso 3 .
Per ogni giorno valutato superiore alla media o giudizio equivalente	0,0016	

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI INTERNAZIONALI	PUNTI	N O T E
Per ogni missione, fino a un massimo di 6	0,15	Punteggio massimo attribuibile: 0,9 punti. Saranno prese in considerazione missioni di breve durata all'estero (MBDE) di durata non inferiore a 60 giorni (periodo minimo valutabile ai fini della documentazione caratteristica), attribuendo alle stesse il relativo punteggio indicato.

PROMOZIONE STRAORDINARIA	PUNTI
	0,5

ONORIFICENZE E BENEMERENZE	PUNTI	N O T E
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia	2	Punteggio massimo attribuibile 2 punti : – 2 punti , per gli insigniti di onorificenza/decorazione dell'Ordine Militare d'Italia e delle Medaglie al Valor Militare; – 1,3 punti , per gli insigniti di ogni altra onorificenza, indicata nel presente elenco. Se per uno stesso episodio sono state concesse più onorificenze /benemerenze, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. In presenza di più onorificenze /benemerenze al merito per lunga navigazione marittima, aerea e per lunga attività ippica o per lunga attività di paracadutismo militare o dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, viene attribuito il solo punteggio incrementale della onorificenza / benemeranza di maggior rilevanza. Parimenti, saranno considerati soltanto i riconoscimenti di maggiore rilevanza nei casi in cui, per lo stesso evento ovvero per lunghe attività di servizio/comando, siano stati concessi riconoscimenti di valore diverso dalla stessa Autorità o rilasciati da Autorità differenti, anche in relazione ai titoli contemplati nella Sezione “Vittime del dovere”.
Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	1,98	
Commendatore dell'Ordine Militare d'Italia	1,95	
Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	1,9	
Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia	1,85	
Medaglia d'oro al valor militare	1,7	
Medaglia d'argento al valor militare	1,58	
Medaglia di bronzo al valor militare	1,38	
Croce al Valor Militare	1,25	
Medaglia d'oro al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri	1	
Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero	0,925	
Medaglia d'oro per le vittime del terrorismo (Legge 29.11.2007, n.222, art.34)	0,92	
Medaglia d'argento al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri	0,91	
Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri	0,875	
Medaglia d'oro al valor civile	0,84	
Medaglia d'argento al valor civile	0,805	
Medaglia di bronzo al valor civile	0,77	
Croce d'oro al merito dell'Esercito / Carabinieri	0,75	
Medaglia d'oro al merito di Marina / aeronautico	0,7	
Croce d'argento al merito dell'Esercito / Carabinieri	0,68	
Medaglia d'argento al merito di Marina / aeronautico	0,66	
Croce di bronzo al merito dell'Esercito / Carabinieri	0,64	
Medaglia di bronzo al merito di Marina / aeronautico	0,63	
Medaglia d'oro al merito civile	0,59	

Medaglia d'argento al merito civile	0,56	
Medaglia di bronzo al merito civile	0,54	
Medaglia Mauriziana/Gualbertiana	0,53	
Medaglia d'oro di lungo Comando/Medaglia al merito di servizio d'oro o di 1^ classe	0,5	
Medaglia d'argento di lungo Comando/Medaglia al merito di servizio d'argento o di 2^ classe	0,45	
Medaglia di bronzo di lungo Comando/Medaglia al merito di servizio di bronzo o di 3^ classe	0,43	
Attestato di pubblica benemerenzza al valor civile (Legge 2 gennaio 1958, n. 13)	0,52	
Attestato di pubblica benemerenzza al merito civile (Legge 20 giugno 1956, n. 658 e legge 15 febbraio 1965, n. 39)	0,51	
Cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,325	
Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,317	
Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,285	
Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,2565	
Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,2305	
Distintivo d'onore di ferito in servizio/operazioni	0,21	
Decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore difesa (articolo 99 del regolamento per la disciplina delle uniformi)	0,2	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (20 anni)	0,19	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (15 anni)	0,185	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (10 anni)	0,18	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (20 anni)	0,175	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	0,17	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	0,165	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	0,16	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	0,155	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (5 anni)	0,15	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (25 anni)	0,145	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (15 anni)	0,14	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (10 anni)	0,1225	
Nastrino di merito di lungo impiego in ordine pubblico	0,1220	

ENCOMI ED ELOGI	PUNTI	N O T E
Fino al 31 dicembre 2016: encomio solenne concesso dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Dal 1° gennaio 2017: encomio solenne concesso da Vertici Amministrazione Difesa e Arma dei Carabinieri	0,6	Punteggio massimo attribuibile: 0,75 punti. Se per uno stesso episodio sono stati concessi più encomi e elogi si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. Qualora concessi a titolo di prima attestazione di merito, si prenderà in considerazione la sola onorificenza/benemerenzza concessa per gli stessi fatti se presente e già valutata alla voce "Onorificenze e Benemerenze".
Fino al 31 dicembre 2016: encomio concesso dal Capo del C.F.S.. Dal 1° gennaio 2017: encomio semplice concesso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri	0,5	
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice dell'Arma dei Carabinieri	0,4	
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,35	
Encomio solenne rilasciato da Generale di Corpo d'Armata di altra Forza Armata	0,3	
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice dell'Arma dei Carabinieri	0,25	

Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,2	
Dal 1° gennaio 2017: Encomio semplice concesso dal Comandante di Corpo	0,15	
Fino al 31 dicembre 2016: lode del Capo concesso dal C.F.S.. Dal 1° gennaio 2017: elogio concesso per iscritto dal Comandante di Corpo	0,1	

LINGUE ESTERE RICONOSCIUTE IN CORSO DI VALIDITA'	PUNTI	N O T E
Punteggio JFLT maggiore a 15	0,6	I punteggi verranno assegnati per ogni lingua riconosciuta in corso di validità. Nel caso di due o più lingue riconosciute in corso di validità, il punteggio massimo attribuibile è di 0,6 punti.
Punteggio JFLT da 12 a 15	0,35	
Punteggio JFLT da 8 a 11	0,3	
Punteggio JFLT da 4 a 7	0,1	

VITTIME DEL DOVERE	PUNTI	N O T E
Militare vittima del dovere	0,5	L'attribuzione del punteggio alle vittime del dovere è da intendersi estesa alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e ai soggetti a essi equiparati ai sensi delle norme previste dalle seguenti disposizioni: Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 563 e 564; Legge 20 ottobre 1990, n. 302, articolo 1; Legge 3 agosto 2004, n. 206, articolo 1.

Decremento per condanne penali¹: fino a -5 punti.

CONDANNA		DECREMENTO
Delitti	Per una condanna	-2,5
	Per due o più condanne	-5
Contravvenzioni	Per una condanna	-1,25
	Per due o più condanne	-2,5

Decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -4 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO	DECREMENTO
Per ogni mese di sospensione disciplinare dall'impiego/qualifica	-0,25

Decremento per sanzioni disciplinari di corpo²: fino a -2 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO	DECREMENTO
Censura articolo 16 d.lgs. 271/1989	-0,15
Per ogni giorno di consegna di rigore ³	-0,15
Per ogni giorno di consegna	-0,1
Rimprovero	-0,05

(1) condanna definitiva non costituente causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 2 del bando;

(2) fatti salvi i casi di avvenuta cessazione degli effetti delle sanzioni ai sensi dell'articolo 1369 del d.lgs. n.66 del 2010;

(3) qualora non irrogata nell'ultimo biennio.

I dati utilizzati dal sistema "Pesi e valutazione titoli" per l'elaborazione dei titoli sono acquisiti dal sistema "PERSeO".

Arma dei Carabinieri
(dal 1° gennaio 2017)

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto
Stazione/Nucleo Carabinieri Forestale	Gruppo Carabinieri Forestale
NIPAAF (Nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale)	Gruppo Carabinieri Forestale Centro Anticrimine Natura
Nucleo/Distaccamento CITES Sezione Operativa Antibraconaggio e Reati a Danno degli Animali (SOARDA) Sezione Operativa Centrale	Reparto Operativo CITES Gruppo Carabinieri Forestale Centro Anticrimine Natura
Nuclei CC Tutela Biodiversità Distaccamento CC Tutela Biodiversità	Reparto Carabinieri Biodiversità
Stazione/Nucleo Carabinieri Parco Posto Fisso	Reparto Carabinieri Parco Nazionale Stazione/Nucleo Carabinieri Forestale
Centrale Operativa	Comando Provinciale Carabinieri
Nucleo informativo antincendio boschivo (NIAB)	Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e Parchi
Sezione di Reparto Operativo Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare	Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare
Sezione/Centro di Reparto Operativo Nucleo Operativo Ecologico	Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica Gruppo Tutela Ambientale

Arma dei Carabinieri
(dal 1° gennaio 2017)

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto	Note
Sezione Polizia Giudiziaria	Comando Provinciale Comando Compagnia	
Nucleo/Sezione di Gruppo/Reparto Nucleo Elicotteri	Raggruppamento Aeromobili Carabinieri	Esclusi Ufficio/ Nucleo Comando

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALL'8° CORSO
SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI COMPLESSIVI 93 ALLIEVI MARESCIALLI

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. "C") non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio".

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

- infermità riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- emergenza da Covid-19¹ (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l'esposizione al rischio);
- congedo di maternità, interdizione anticipata per gravidanza a rischio; congedo di maternità per adozione ed affidamento preadottivo²;
- congedo di paternità obbligatorio e alternativo (quest'ultimo anche nei casi di adozione ed affidamento preadottivo)²;
- terapie salvavita².

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici. I periodi di assenza per i citati motivi, nonché, per quelli relativi alle assenze dal servizio per permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, documentati nello "Statino dei periodi non computabili" (mod. "E"), saranno valorizzati come servizio prestato.

¹ Previsione da considerare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022.

² Dovrà essere prodotta la relativa documentazione.

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALL'8° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI COMPLESSIVI 93 ALLIEVI MARESCIALLI, RISERVATO AI BRIGADIERI CAPO QUALIFICA SPECIALE E BRIGADIERI CAPO DEI RUOLI DEI SOVRINTENDENTI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____ C.a.p. _____
Via _____ n. _____ Tel. _____
indirizzo P.E.C.: _____.

CHIEDE

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo:

- ☐ l'invio a mezzo P.E.C.;
- ☐ di prendere visione; ⁽¹⁾ *
- ☐ copia conforme, ⁽²⁾ *

dei documenti relativi:

- ☐ ACCERTAMENTI PSICOFISICI (ART. 6);
- ☐ ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 7),

per i seguenti motivi:

Si allega copia del documento di identità.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data _____	Firma _____
-----------------------	----------------

(*) In tal caso il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri - Nuclei Relazioni con il Pubblico o presso gli Uffici Comando dei Comandi di Corpo di competenza.

NOTE:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotocopiazione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.

L'accedente, dopo l'esame gratuito, potrà comunque richiedere l'estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotocopiazione) sia con l'invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.

(2) *In questo caso, all'atto del ritiro della documentazione è necessario assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall'art. 3 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall'art. 7-bis, co. 3 del d.l. 43/2013:*

- sull'istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l'estrazione di copie:

COSTI	Diritti di Ricerca e Visura ⁽¹⁾ € 0,50 (per ogni 4 pagine o frazione)	Costo di fotocopiazione ⁽¹⁾ € 0,26 (per ogni 2 pagine o frazione)	Imposta di bollo ⁽²⁾ € 16,00 Istanza di accesso Atti richiesti (una marca ogni 4 pagine o frazione)
Trasferimento telematico a mezzo PEC o CD/DVD ⁽¹⁾	SI		
Copia semplice ⁽¹⁾	SI	SI	
Copia conforme all'originale ⁽²⁾	SI	SI	SI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI

I Titolari del trattamento sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, cgcnsrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

È necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n. 487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui sono sottoposti il Ministero della Difesa e l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporto di impiego/servizio";
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Anx. A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei Carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- tra il Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*) e l'Arma dei Carabinieri;
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare*) o digitali (*presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie.

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Anx. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono **lecito** il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** *“Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;*
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** *“Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale” e “Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;*
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il *“Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati”;*
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** *“Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali”;*
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** *“I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;*
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** *“I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)”;*
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente *“le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute”;*
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente *“Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati”;*
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante *“Codice dell’Ordinamento Militare”* e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante *“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”* e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”;*
- **bandi di concorso** accessibili nell’area concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri al seguente link: <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3
Rettifica e cancellazione

Articolo 16
Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica
o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche

Articolo 21
Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.